

CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIA

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della presente Carta,

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, in particolare per salvaguardare e promuovere gli ideali che sono loro comune patrimonio;

Considerato che la tutela delle lingue storiche regionali o minoritarie d'Europa, alcune delle quali col tempo rischiano di scomparire, contribuisce a mantenere e a sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturale dell'Europa;

Considerato che il diritto ad usare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto inalienabile in conformità ai principi contenuti nel Patto Internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite e in conformità allo spirito della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertá fondamentali;

Tenuto conto del lavoro realizzato nell'ambito della CSCE e in particolare dell'Atto Finale di Helsinki del 1975 e del Documento della Riunione di Copenhagen del 1990;

Sottolineato il valore dell'interculturalismo e del plurilinguismo e considerato che la tutela e l'incoraggiamento delle lingue regionali o minoritarie non dovrebbero risolversi a detrimento delle lingue ufficiali e della necessità di apprenderle;

Coscienti del fatto che la tutela e la promozione delle lingue regionali o minoritarie nei diversi paesi e regioni d'Europa rappresentano un contributo importante per l'edificazione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nel quadro della sovranità nazionale e dell'integritá territoriale;

Prese in considerazione le condizioni specifiche e le tradizioni storiche proprie di ciascuna regione dei paesi d'Europa,

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

Ai sensi della presente Carta:

- a. con l'espressione «lingue regionali o minoritarie» si intendono le lingue
 - I. tradizionalmente parlate nell'ambito di un territorio di uno Stato da cittadini di quello Stato che costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato, e
 - II. diverse dalla/e lingua/e ufficiale/i di quello Stato;

tale espressione non comprende né i dialetti della/e lingua/e ufficiale/i dello Stato né le lingue degli immigrati;

- b. per «territorio nel quale una lingua regionale o minoritaria viene usata» si intende l'area geografica nella quale questa lingua costituisce il modo di esprimersi di un numero di persone tale da giustificare l'adozione delle diverse misure di tutela e promozione previste dalla presente Carta;
- c. con l'espressione «lingue sprovviste di territorio» si indicano le lingue usate dai cittadini dello Stato, le quali differiscono dalla/e lingua/e usata/e dal resto della popolazione dello Stato, ma che, benché tradizionalmente parlate nell'ambito del territorio di tale Stato, non possono essere identificate con una particolare area geografica dello stesso.

Articolo 2 - Impegni

1. Ciascuna delle parti si impegna ad applicare le disposizioni della Parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie parlate nell'ambito del proprio territorio e rispondenti alle definizioni dell'articolo 1.

2. Per quanto riguarda ogni lingua indicata al momento della ratifica, accettazione o approvazione, in conformità all'articolo 3, ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte III della presente Carta, di cui almeno tre scelti da ciascuno degli articoli 8 e 12 e uno da ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 13.

Articolo 3 - Modalità

1. Ciascuno Stato contraente dovrà specificare nell'atto di ratifica, accettazione o approvazione, ogni lingua regionale o minoritaria, o ogni lingua ufficiale, meno parlata su tutto o su parte del proprio territorio, a cui si applicheranno i paragrafi scelti in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 2.

2. Per quanto riguarda ogni lingua indicata al momento della ratifica, accettazione o approvazione, in conformità all'articolo 3, ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte III della presente Carta, di cui almeno tre scelti da ciascuno degli articoli 8 e 12 e uno da ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 13.

Articolo 3 - Modalità

1. Ciascuno Stato contraente dovrà specificare nell'atto di ratifica, accettazione o approvazione, ogni lingua regionale o minoritaria, o ogni lingua ufficiale, meno parlata su tutto o su parte del proprio territorio, a cui si applicheranno i paragrafi scelti in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 2.

2. Qualsiasi parte può, in qualsiasi momento successivo, notificare al Segretario Generale che essa accetta gli obblighi derivanti dalle disposizioni di qualsiasi altro paragrafo della Carta non ancora specificato nello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o di applicare il paragrafo 1 del presente articolo ad altre lingue regionali o minoritarie, o ad altre lingue ufficiali meno parlate su tutto o su parte del proprio territorio.

3. Gli impegni previsti nel paragrafo precedente saranno ritenuti parte integrante della ratifica, accettazione o approvazione ed avranno uguale effetto a partire dalla data della loro notifica.

Articolo 4 - Attuali norme di tutela

1. Nessuna delle disposizioni della presente Carta può essere interpretata in senso limitativo o in deroga ai diritti garantiti dalla Convenzione europea sui Diritti dell'Uomo.

2. Le disposizioni della presente Carta non avranno alcuna incidenza sulle disposizioni più favorevoli che regolano la situazione delle lingue regionali o minoritarie o lo stato giuridico delle persone appartenenti alle minoranze e che già esistono in una Parte o sono previsti da specifici accordi internazionali bilaterali o multilaterali.

Articolo 5 - Obblighi esistenti

Nulla di quanto è contenuto nella presente Carta potrà essere interpretato a sostegno di un qualsiasi diritto ad intraprendere un'attività o a svolgere un'azione che si contrapponga ai fini della Carta delle Nazioni Unite o ad altri obblighi del diritto internazionale, compreso il principio della sovranità e dell'integrità territoriale degli Stati.

Articolo 6 - Informazioni

Le parti si impegnano ad assicurare che autorità di governo, organizzazioni e persone interessate siano informate riguardo ai diritti e doveri stabiliti dalla presente Carta.

PARTE II - OBIETTIVI E PRINCIPI PERSEGUITI IN CONFORMITA' AL PARAGRAFO 1 DELL'ARTICOLO 2

Articolo 7 - Obiettivi e principi

1. Per quanto riguarda le lingue regionali o minoritarie, nei territori nei quali queste lingue sono parlate e secondo la situazione di ciascuna lingua, le Parti fondano la loro politica, la loro legislazione e la loro prassi sui seguenti obiettivi e principi:
 - a. il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie in quanto espressione della ricchezza culturale;
 - b. il rispetto dell'area geografica di ciascuna lingua regionale o minoritaria in modo da assicurare che le circoscrizioni amministrative esistenti o nuove non costituiscano un ostacolo alla promozione di questa lingua regionale o minoritaria;
 - c. la necessità di una decisa azione di promozione delle lingue regionali o minoritarie al fine di salvaguardarle;
 - d. l'agevolazione e/o l'incoraggiamento all'uso orale e scritto delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica e privata;
 - e. il mantenimento e lo sviluppo dei rapporti, nei settori previsti dalla presente Carta, tra i gruppi parlanti una lingua regionale o minoritaria ed altri gruppi dello stesso Stato parlanti una lingua usata in forma identica o simile, oltre alla instaurazione di rapporti culturali con altri gruppi dello Stato parlanti lingue diverse;

- f. la previsione di forme e mezzi adeguati di insegnamento e studio delle lingue regionali o minoritarie a tutti i livelli;
- g. a previsione di mezzi che permettano ai non locutori di una lingua regionale o minoritaria che abitino nell'area dove questa lingua viene usata, di apprendere la, qualora lo desiderino;
- h. la promozione di studi e di ricerche sulle lingue regionali o minoritarie nelle università o presso istituti equivalenti;
- i. la promozione di forme appropriate di scambi transnazionali, nei settori previsti dalla presente Carta, per le lingue regionali o minoritarie usate in forma identica o simile in due o più Stati.

2. Le Parti si impegnano ad eliminare, qualora non l'avessero ancora fatto, qualsiasi ingiustificata distinzione, esclusione, restrizione o preferenza relative all'uso di una lingua regionale o minoritaria, intese a scoraggiare o a danneggiare il mantenimento e lo sviluppo della stessa. L'adozione di provvedimenti speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie destinati a promuovere l'uguaglianza tra i locutori di queste lingue e il resto della popolazione e miranti a tenere nella dovuta considerazione le loro specifiche situazioni, non è considerata un atto discriminante nei confronti di locutori di lingue più ampiamente diffuse.

3. Le Parti si impegnano a promuovere con misure appropriate la mutua comprensione fra tutti i gruppi linguistici del loro paese, in particolare facendo in modo che il rispetto, la comprensione e la tolleranza nei confronti delle lingue regionali o minoritarie figurino tra gli obiettivi dell'istruzione e formazione date nel loro paese, e ad incoraggiare i mass-media a perseguire lo stesso obiettivo.

4. Definendo la loro politica nei confronti delle lingue regionali o minoritarie, le parti si impegnano a prendere in considerazione le esigenze e i desideri espressi dai gruppi che parlano tali lingue. Essi vengono incoraggiati a creare, se necessario, degli organi incaricati di consigliare le autorità di governo su tutte le questioni riguardanti le lingue regionali o minoritarie.

5. Le parti si impegnano ad applicare, *mutatis mutandis*, i principi enumerati nei precedenti paragrafi da 1 a 4, alle lingue sprovviste di territorio. Tuttavia, per quanto riguarda queste lingue, la natura e la portata delle misure da adottare per rendere effettiva la presente Carta saranno determinate in modo flessibile, tenendo conto delle esigenze e dei desideri e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che parlano le lingue in questione.

PARTE III - MISURE ATTE A PROMUOVERE L'USO DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE NELLA VITA PUBBLICA CONFORMEMENTE AGLI IMPEGNI SOTTOSCRITTI IN VIRTU' DEL PARAGRAFO 2 DELL'ARTICOLO 2

Articolo 8 - Istruzione

1. Quanto all'istruzione, le Parti si impegnano, nell'ambito del territorio nel quale queste lingue sono parlate, a seconda della situazione di ciascuna di dette lingue e senza pregiudizi riguardo all'insegnamento della/e lingua/e ufficiale/i dello Stato, a:

- a.
 - i. assicurare l'istruzione prescolare nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione prescolare nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
 - iii. applicare una delle misure previste nei precedenti punti i) e ii) almeno agli alunni le cui famiglie lo desiderino e il numero dei quali sia ritenuto sufficiente; oppure
 - iv. qualora l'amministrazione pubblica non avesse competenza diretta nel campo dell'istruzione prescolare, favorire e/o incoraggiare l'applicazione dei provvedimenti previsti nei precedenti punti da i) a iii);
- b.
 - i. assicurare l'istruzione primaria nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione primaria nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
 - iii. prevedere, nel quadro dell'istruzione primaria, che l'insegnamento delle relative lingue regionali o minoritarie costituisca parte integrante del curriculum; oppure
 - iv. applicare una delle misure previste nei precedenti punti da i) a iii) almeno agli alunni le cui famiglie lo desiderino e il cui numero sia ritenuto sufficiente;
- c.
 - i. assicurare l'istruzione secondaria nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione secondaria nelle lingue regionali o minoritarie; oppure

regionali o minoritarie costituisca parte integrante del curriculum; oppure

- iv. applicare una delle misure previste nei precedenti punti da i) a iii) almeno agli alunni le cui famiglie lo desiderino e il cui numero sia ritenuto sufficiente;
- c. i. assicurare l'istruzione secondaria nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione secondaria nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
 - iii. prevedere, nel quadro dell'istruzione secondaria, l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie come parte integrante del curriculum; oppure
 - iv. applicare una delle misure previste nei precedenti punti da i) a iii) almeno agli alunni che lo desiderino - o, dove si presenti il caso, le cui famiglie lo desiderino - in numero ritenuto sufficiente;
 - d. i. assicurare un'istruzione tecnica e professionale nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione tecnica e professionale nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
 - iii. prevedere, nel quadro dell'istruzione tecnica e professionale, l'insegnamento delle relative lingue regionali o minoritarie come parte integrante del curriculum; oppure
 - ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione tecnica e professionale nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
 - iii. prevedere, nel quadro dell'istruzione tecnica e professionale, l'insegnamento delle relative lingue regionali o minoritarie come parte integrante del curriculum; oppure
 - iv. applicare una delle misure previste nei precedenti punti da i) a iii) almeno agli alunni che lo desiderino - o, dove si presenti il caso, le cui famiglie lo desiderino - in numero ritenuto sufficiente;
 - e. i. prevedere l'istruzione universitaria e altre forme di istruzione superiore nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii. prevedere lo studio di queste lingue come discipline dell'insegnamento universitario e superiore; oppure
 - iii. se, a causa del ruolo dello Stato nei confronti degli istituti di istruzione

superiore, gli alinea i) e ii) non possono essere applicati, incoraggiare e/o autorizzare l'attuazione di un insegnamento universitario o di altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie, o mettere a disposizione dei mezzi che permettano di studiare queste lingue all'università o in altri istituti superiori;

- f. i. provvedere affinché siano assicurati corsi di educazione per adulti o di istruzione permanente principalmente o totalmente nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii. proporre queste lingue come discipline per l'istruzione degli adulti e per l'educazione permanente; oppure
 - iii. qualora l'amministrazione pubblica non avesse competenza diretta nel campo dell'istruzione degli adulti, favorire e/o incoraggiare l'insegnamento di queste lingue nel quadro dell'istruzione degli adulti e dell'istruzione permanente;
- g. provvedere affinché sia assicurato l'insegnamento della storia e della cultura di cui la lingua regionale o minoritaria è espressione:
- h. assicurare la formazione iniziale e permanente degli insegnanti necessaria a mettere in atto quanto detto ai paragrafi da a) a g) accettati dalla Parte;
- i. creare uno o più organi di vigilanza incaricati di controllare le misure adottate e i risultati raggiunti nell'istituzione o nello sviluppo dell'insegnamento delle lingue regionali o delle minoranze e di redigere delle relazioni periodiche sulle loro indagini, che saranno rese pubbliche.

2. Per quanto riguarda l'istruzione, e rispetto ai territori diversi da quelli nei quali le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente usate, le Parti si impegnano ad autorizzare, incoraggiare o attuare, qualora il numero dei locutori di una lingua regionale o minoritaria lo giustifichi, l'insegnamento nella o della lingua regionale o minoritaria a tutti i relativi livelli di istruzione.

Articolo 9 - Autorità giudiziarie

1. Le parti si impegnano, riguardo alle circoscrizioni delle autorità giudiziarie dove il numero dei residenti parlanti le lingue regionali o minoritarie giustifichi le misure specificate sotto, a seconda della situazione di ciascuna di queste lingue e a condizione che l'utilizzo delle possibilità offerte dal presente paragrafo non sia considerato dal giudice un ostacolo alla corretta amministrazione della giustizia:

a. nelle procedure penali:

- i. a prevedere che i giudici, su richiesta di una delle parti, conducano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
- ii. a garantire all'imputato il diritto di esprimersi nella propria lingua regionale o minoritaria; e/o
- iii. a prevedere che istanze e prove, scritte o orali, non siano considerate inaccettabili per il solo motivo che sono formulate in una lingua regionale o minoritaria; e/o
- iv. a esibire, su richiesta, gli atti legati ad una procedura giudiziaria nella relativa lingua regionale o minoritaria.

se necessario facendo ricorso ad interpreti e a traduzioni che non implicino spese ulteriori per gli interessati:

b. nelle procedure civili:

- i. a prevedere che i giudizi, su richiesta di una delle parti, conducano la procedura nella lingua regionale o minoritaria; e/o
- ii. a permettere, qualora una parte in causa debba comparire di persona davanti ad un tribunale, che questa si esprima nella propria lingua regionale o minoritaria senza per questo dover sostenere ulteriori spese; e/o
- iii. a permettere l'esibizione di documenti e prove nelle lingue regionali o minoritarie, facendo ricorso,

se necessario, ad interpreti e a traduzioni;

c. nelle procedure davanti a tribunali competenti in materia amministrativa:

- i. a prevedere che i giudici, su richiesta di una delle parti, conducano la

- ii. a permettere, qualora una parte in causa debba comparire di persona davanti ad un tribunale, che questa si esprima nella propria lingua regionale o minoritaria senza per questo dover sostenere spese ulteriori; e/o
- iii. a permettere l'esibizione di documenti e prove nelle lingue regionali o minoritarie

se necessario, facendo ricorso ad interpreti e a traduzioni;

d. a prendere dei provvedimenti, affinché l'applicazione degli alinea i) e iii) dei precedenti paragrafi b) e c) e l'eventuale impiego di interpreti e di traduzioni non comportino ulteriori spese per le persone interessate.

2. Le Parti si impegnano:

- a. a non negare la validità di atti giuridici redatti nello Stato per il solo fatto che non sono formulati in una lingua regionale o minoritaria; oppure
- b. a non negare la validità, tra le parti, di atti giuridici redatti nello Stato per il solo fatto che sono formulati in una lingua regionale o minoritaria e a provvedere affinché essi possano essere fatti valere contro terzi interessati che non siano locutori di queste lingue a condizione che il contenuto dell'atto sia portato loro a conoscenza da colui che lo fa valere; oppure
- c. a non negare la validità, tra le parti, di atti giuridici redatti nello Stato per il solo fatto che essi sono formulati in una lingua regionale o minoritaria.

3. Le Parti si impegnano a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i testi legislativi nazionali più importanti e quelli che riguardano i locutori di queste lingue, a meno che tali testi non siano già disponibili in altro modo.

Articolo 10 - Autorità amministrative e servizi pubblici

1. Nelle circoscrizioni amministrative dello Stato dove risieda un numero di locutori di lingue regionali o minoritarie tale da giustificare i provvedimenti specificati sotto e secondo la situazione di ciascuna lingua, le Parti si impegnano, nella misura in cui ciò sia più o meno possibile, a:

- a. i. assicurare che le autorità amministrative usino le lingue regionali o minoritarie; oppure
- ii. assicurare che i funzionari in contatto col pubblico usino le lingue regionali o

- iii. assicurare che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte e ricevere risposta in tali lingue; oppure
 - iv. assicurare che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte in tali lingue; oppure
 - v. assicurare che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano validamente presentare un documento redatto in tali lingue;
- b. mettere a disposizione moduli e testi amministrativi di uso corrente per la popolazione nelle lingue regionali o minoritarie o in versioni bilingui:
 - c. permettere alle autorità amministrative di redigere documenti in una lingua regionale o minoritaria.
2. Per quanto riguarda le autorità locali e regionali sui cui territori il numero dei residenti parlanti lingue regionali o minoritarie sia tale da giustificare i provvedimenti sotto specificati, le Parti si impegnano a permettere e/o ad incoraggiare:
- a. l'uso delle lingue regionali o minoritarie nel quadro dell'amministrazione regionale o locale;
 - b. la possibilità per i locutori di lingue regionali o minoritarie di presentare domande orali o scritte in tali lingue;
 - c. la pubblicazione da parte delle autorità regionali dei documenti ufficiali anche nelle relative lingue regionali o minoritarie;
 - d. la pubblicazione da parte delle autorità locali dei documenti ufficiali anche nelle relative lingue regionali o minoritarie;
 - e. l'uso da parte delle autorità regionali delle lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle assemblee, senza escludere, tuttavia, l'uso della/e lingua/e ufficiale/i dello Stato;
 - f. l'uso da parte delle autorità locali delle lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle assemblee, senza escludere, tuttavia, l'uso della/e lingua/e ufficiale/i dello Stato;
 - g. l'uso e l'adozione, se necessario insieme alla denominazione nella/e lingua/e ufficiale/i, delle forme tradizionali e corrette della toponomastica nelle lingue regionali o minoritarie.
3. Per quanto riguarda i servizi pubblici assicurati dalle autorità amministrative o

lingue regionali o minoritarie sono parlate, secondo la situazione di ciascuna lingua e nella misura in cui ciò sia più o meno possibile, a:

- a. assicurare che le lingue regionali o minoritarie siano usate in occasione della presentazione del servizio; oppure
- b. permettere ai locutori delle lingue regionali o minoritarie di formulare domande e ricevere risposte in tali lingue; oppure
- c. permettere ai locutori delle lingue regionali o minoritarie di formulare una domanda in tali lingue.

4. Al fine di rendere effettive le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 che esse hanno accettato, le Parti si impegnano a prendere uno o più dei seguenti provvedimenti:

- a. l'utilizzo di traduzioni o di interpreti eventualmente richiesti;
- b. l'assunzione e, dove ciò non fosse possibile, la formazione di funzionari e di altri impiegati pubblici in numero sufficiente;
- c. l'accettazione, per quanto possibile, delle richieste di impiegati pubblici con conoscenza di una lingua regionale o minoritaria di essere nominati nel territorio dove questa lingua sia parlata.

5. Le Parti si impegnano a permettere, su richiesta degli interessati, l'uso o l'adozione di cognomi nelle lingue regionali o minoritarie.

Articolo 11 - Mass Media

1. Le Parti si impegnano, nei confronti dei locutori delle lingue regionali o minoritarie nei territori dove queste lingue sono usate, secondo la situazione di ciascuna, nella misura in cui l'amministrazione pubblica abbia, in maniera diretta o indiretta, competenza, potere o un ruolo in questo campo e rispettando i principi di indipendenza e di autonomia dei mass media:

- a. nella misura in cui la radio e la televisione abbiano una funzione di servizio pubblico:
 - i. ad assicurare la creazione di almeno una emittente radiofonica e di un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie, oppure
 - ii. a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una emittente radiofonica e

- iii. a prendere adeguati provvedimenti affinché gli enti radiotelevisivi programmino delle trasmissioni nelle lingue regionali o minoritarie;
- b. i. a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una emittente radiofonica nelle lingue regionali o minoritarie, oppure
- ii. a incoraggiare e/o facilitare la trasmissione di programmi radiofonici regolari nelle lingue regionali o minoritarie.
- c. i. a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie, oppure
- ii. a incoraggiare e/o facilitare la diffusione di programmi televisivi regolari nelle lingue regionali o minoritarie;
- d. a incoraggiare e/o facilitare la creazione e la diffusione di produzioni audio e audiovisive nelle lingue regionali o minoritarie;
- e. i. a incoraggiare e/o facilitare la creazione e/o il mantenimento di almeno un organo di stampa nelle lingue regionali o minoritarie, oppure
- ii. a incoraggiare e/o facilitare la pubblicazione regolare di articoli per la stampa nelle lingue regionali o minoritarie;
- f. i. a coprire i costi supplementari di quei mezzi di comunicazione che usino le lingue regionali o minoritarie dove la legge prevede un'assistenza finanziaria in generale, ai mass media, oppure
- ii. ad estendere i provvedimenti di assistenza finanziaria in vigore alle produzioni audiovisive nelle lingue regionali o minoritarie.

2. Le Parti si impegnano a garantire la libertà di ricevere direttamente le trasmissioni radiofoniche e televisive dei paesi vicini in una lingua parlata in forma identica o simile ad una lingua regionale o minoritaria, e a non opporsi alla ritrasmissione di programmi radiofonici o televisivi dei paesi vicini in tale lingua. Esse si impegnano inoltre ad assicurare che nessuna restrizione alla libertà di espressione e alla libera circolazione dell'informazione in una lingua usata in forma identica o simile a quella di una lingua regionale o minoritaria sia imposta alla stampa. L'esercizio delle sopracitate libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere soggetto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge, che costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine e alla prevenzione della criminalità, alla tutela della salute o della morale, alla tutela della reputazione o dei diritti di altri, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

3. Le Parti si impegnano ad assicurare che gli interessi dei locutori di lingue regionali o minoritarie siano rappresentati o presi in considerazione nel quadro delle strutture eventualmente createsi secondo la legge ed aventi il compito di garantire la libertà e la pluralità dei mass media.

Articolo 12 - Attività culturali e loro strutture

1. Per quanto riguarda le strutture e le attività culturali - in particolare biblioteche, videoteche, centri culturali, musei, archivi, accademie, teatri e cinema, oltre alla produzione letteraria e cinematografica, all'espressione culturale popolare, agli spettacoli, alle industrie culturali, che includono fra l'altro l'uso delle nuove tecnologie - le Parti si impegnano, nell'ambito del territorio in cui tali lingue sono usate e a seconda della competenza, del potere o del ruolo delle autorità pubbliche in questo campo, a:

- a. incoraggiare i tipi di espressione e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie e a favorire i diversi mezzi di accesso alle opere prodotte in queste lingue;
- b. favorire i diversi mezzi di accesso in altre lingue alle opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, doppiaggio, post-sincronizzazione e uso di sottotitoli;
- c. favorire l'accesso in lingue regionali o minoritarie ad opere prodotte in altre lingue, promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, doppiaggio, post-sincronizzazione e uso di sottotitoli;
- d. assicurare che gli organismi incaricati di organizzare o di sostenere diverse forme di attività culturali includano in misura adeguata la conoscenza e l'uso delle lingue e culture regionali o minoritarie nelle attività che essi promuovono o sostengono;
- e. favorire dei provvedimenti per assicurare che gli organismi incaricati di organizzare o sostenere le attività culturali abbiano a disposizione del personale con piena padronanza della lingua regionale o minoritaria oltre che della/e lingua/e del resto della popolazione;
- f. favorire la partecipazione diretta, per quanto riguarda le strutture e i programmi delle attività culturali, di rappresentanti dei locutori di lingue regionali o minoritarie;
- g. incoraggiare e/o facilitare la creazione di uno o più organismi incaricati di raccogliere, archiviare e presentare al pubblico opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie;
- h. se necessario, creare e/o promuovere e finanziare servizi di traduzione e di ricerca terminologica, soprattutto allo scopo di mantenere e sviluppare in ciascuna

2. Per quanto riguarda i territori diversi da quelli in cui le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente usati, le Parti si impegnano ad autorizzare, incoraggiare e/o prevedere, qualora il numero dei locutori della lingua regionale o minoritaria lo giustifichi, adeguate attività o strutture culturali in conformità al paragrafo precedente.

3. Le Parti si impegnano, nella loro politica culturale all'estero, a dare un posto adeguato alle lingue regionali o minoritarie e alla cultura di cui esse sono l'espressione.

Articolo 13 - Vita economica e sociale

1. Per quanto riguarda le attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, in tutto il paese, a:

- a. escludere dalla loro legislazione qualunque disposizione che proibisca o limiti senza motivi giustificabili l'uso delle lingue regionali o minoritarie nei documenti concernenti la vita economica o sociale e particolarmente nei contratti di lavoro e nei documenti tecnici quali istruzioni per l'uso di prodotti o di impianti;
- b. proibire l'inserimento nei regolamenti interni delle imprese e negli atti privati di clausole che escludano o limitino l'uso delle lingue regionali o minoritarie, almeno tra i locutori della stessa lingua;
- c. opporsi a norme che tendano a scoraggiare l'uso delle lingue regionali o minoritarie nel quadro delle attività economiche o sociali;
- d. facilitare e/o incoraggiare con mezzi diversi da quelli previsti nei precedenti alinea l'uso delle lingue regionali o minoritarie.

2. Quanto alle attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, a seconda della competenza dell'amministrazione pubblica, nel territorio nel quale le lingue regionali o minoritarie sono usate e per quanto ciò sia più o meno possibile, a:

- a. includere nei loro regolamenti finanziari e bancari, delle clausole che permettano, con condizioni compatibili con la pratica commerciale, l'uso delle lingue regionali o minoritarie nelle emissioni di ordini di pagamento (assegni, tratte, ecc.) o di altri documenti finanziari o, all'occorrenza, assicurare che tale processo sia reso effettivo;
- b. nei settori economici e sociali direttamente sotto il loro controllo (settore pubblico), organizzare attività per promuovere l'uso delle lingue regionali o minoritarie;
- c. assicurare che le strutture sociali quali ospedali, case di riposo e pensionati offrano la possibilità di ricevere e trattare nella loro lingua i locutori di una lingua

d. facilitare e/o incoraggiare con mezzi diversi da quelli previsti nei precedenti alinea l'uso delle lingue regionali o minoritarie.

2. Quanto alle attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, a seconda della competenza dell'amministrazione pubblica, nel territorio nel quale le lingue regionali o minoritarie sono usate e per quanto ciò sia più o meno possibile, a:

- a. includere nei loro regolamenti finanziari e bancari, delle clausole che permettano, con condizioni compatibili con la pratica commerciale, l'uso delle lingue regionali o minoritarie nelle emissioni di ordini di pagamento (assegni, tratte, ecc.) o di altri documenti finanziari o, all'occorrenza, assicurare che tale processo sia reso effettivo;
- b. nei settori economici e sociali direttamente sotto il loro controllo (settore pubblico), organizzare attività per promuovere l'uso delle lingue regionali o minoritarie;
- c. assicurare che le strutture sociali quali ospedali, case di riposo e pensionati offrano la possibilità di ricevere e trattare nella loro lingua i locutori di una lingua regionale o minoritaria i quali necessitano di cure per motivi di salute, per vecchiaia o per altri motivi;
- d. assicurare, con adeguate modalità, che le segnalazioni di sicurezza siano redatte egualmente in lingue regionali o minoritarie;
- e. rendere accessibili nelle lingue regionali o minoritarie le informazioni fornite dalle riguardo ai diritti dei consumatori.

Articolo 14 - Scambi transfrontalieri

1. Le Parti si impegnano:

- a. ad applicare gli accordi bilaterali e multilaterali che le legano agli Stati in cui venga usata la stessa lingua in forma identica o simile, o a cercare di concluderli se necessario, in modo da favorire i contatti tra i locutori della stessa lingua negli Stati interessati, nei campi della cultura, dell'educazione, dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione permanente;
- b. nell'interesse delle lingue regionali o minoritarie a facilitare e/o promuovere la cooperazione transfrontaliera, in particolare tra le amministrazioni regionali o locali nel cui territorio la stessa lingua venga usata in forma identica o simile.

PARTE IV - APPLICAZIONE DELLA CARTA

Articolo 15 - Rapporti periodici

1. Le Parti presenteranno periodicamente al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in forma da determinarsi dal Consiglio dei Ministri, un rapporto sulla politica perseguita in conformità con la Parte II della presente Carta e sulle misure adottate per attuare le disposizioni della Parte III che esse hanno accettato. Il primo rapporto deve essere presentato l'anno dopo l'entrata in vigore della Carta per la Parte interessata, gli altri rapporti a intervalli di tre anni dopo il primo.

2. Le Parti renderanno pubblici i loro rapporti.

Articolo 16 - Verifica dei rapporti

1. I rapporti presentati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa previsti dall'articolo 15 saranno vagliati da un comitato di esperti costituito in conformità all'articolo 17.

2. Organismi e associazioni legalmente costituite in una Parte potranno far presente al Comitato di esperti questioni relative agli impegni presi da questa Parte in virtù della Parte III della presente Carta. Dopo aver consultato la Parte interessata, il Comitato di esperti potrà tener conto di tali informazioni nella stesura del rapporto previsto al paragrafo 3 del presente articolo. Questi organismi o associazioni potranno inoltre presentare delle dichiarazioni concernenti la politica perseguita da una Parte in conformità alla Parte III.

3. Sulla base dei rapporti previsti al paragrafo 1 e delle informazioni previste al paragrafo 2, il comitato di esperti preparerà un rapporto per il Comitato dei Ministri. Questo rapporto sarà accompagnato dalle osservazioni che le Parti saranno invitate a formulare e potrà essere reso pubblico dal Comitato dei Ministri.

4. Il rapporto previsto al paragrafo 3 conterrà in particolare le proposte del comitato di esperti al Comitato dei Ministri in vista della preparazione di eventuali osservazioni di quest'ultimo ad una o più Parti.

5. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa presenterà un rapporto biennale dettagliato all'Assemblea parlamentare sull'applicazione della Carta.

Articolo 17 - Comitato di esperti

1. Il comitato di esperti sarà composto da un membro di ciascuna Parte che il Comitato dei Ministri designerà da una lista di persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nelle questioni trattate dalla Carta, le quali saranno proposte dalla Parte interessata.
2. I membri del comitato saranno nominati per un periodo di sei anni e il loro

mandato è rinnovabile. Qualora un membro non potesse completare il suo mandato, questi sarà sostituito conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 e il membro nominato in sua vece completerà il periodo del mandato del suo predecessore.

3. Il comitato di esperti adotterà un suo regolamento interno. I suoi servizi di segreteria saranno assicurati dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 19

1. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere legati alla Carta in conformità alle disposizioni dell'articolo 18.

2. Per qualsiasi Stato membro che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere legato dalla Carta, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 20

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Carta, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla Carta.

2. Per ogni Stato aderente, la Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 21

1. Ogni Parte può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, formulare una o più riserve ai paragrafi da 2 a 5 dell'articolo 7 della presente Carta. Non si ammette nessuna riserva.

2. Ogni Parte che abbia formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla del tutto o in parte inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto alla data della ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 22

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Carta inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dopo la data della ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 23

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Carta:

- a. ciascuna firma;
- b. il deposito di ciascuno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c. ciascuna data di entrata in vigore della presente Carta in conformità ai suoi articoli 19 e 20;
- d. qualsiasi notifica ricevuta concernente l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2;
- e. ogni ulteriore atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Carta.

CONVENZIONE QUADRO PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI

Strasburgo, 1° febbraio 1995

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione quadro, Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare una maggiore unione tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di conseguire gli ideali ed i principi che rappresentano il loro patrimonio comune;

Considerando che uno dei mezzi per raggiungere questo fine è la salvaguardia e l'ulteriore sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Desiderando dar seguito alla Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo degli Stati Membri del Consiglio d'Europa adottata a Vienna il 9 ottobre 1993;

Determinati a proteggere l'esistenza delle minoranze nazionali sui loro rispettivi territori;

Considerando che le vicissitudini della storia europea hanno dimostrato che la protezione delle minoranze nazionali è essenziale per la stabilità, la sicurezza democratica e la pace del continente;

Considerando che una società che si vuole pluralista e genuinamente democratica deve non solo rispettare l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale ma anche creare condizioni appropriate che le consentano di esprimere, di preservare e di sviluppare questa identità;

Considerando che la creazione di un clima di tolleranza e di dialogo è necessaria per consentire alla diversità culturale di essere fonte e fattore non di divisione, bensì di arricchimento per ciascuna società;

Considerando che la realizzazione di una Europa tollerante e prospera non dipende solo dalla cooperazione tra Stati ma si basa su una cooperazione transfrontaliera tra collettività locali e regionali che non pregiudichi la costituzione e l'integrità territoriale di ciascun Stato;

In considerazione della Convenzione per la Protezione dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e relativi Protocolli;

In considerazione degli impegni relativi alla protezione delle minoranze nazionali contenuti nelle convenzioni e nelle dichiarazioni delle Nazioni Unite nonché nei documenti della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, in particolare quello di Copenhagen del 29 giugno 1990;

Determinati a definire i principi da rispettare e gli obblighi che ne derivano per assicurare, in seno agli Stati membri ed agli altri Stati che divengano Parti del presente strumento, la protezione effettiva delle minoranze nazionali e dei diritti e libertà delle persone appartenenti a tali minoranze secondo il disposto di legge e nel rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità nazionale degli Stati;

Determinati ad attuare i principi enunciati nella presente Convenzione quadro per mezzo di legislazioni nazionali e di politiche governative appropriate,

Hanno convenuto quanto segue:

Sezione I

Articolo 1

La protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze è parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo e in quanto tale rientra nella portata della cooperazione internazionale.

Articolo 2

Le norme della presente Convenzione quadro saranno applicate in buona fede, in uno spirito di comprensione e di tolleranza nonché nel rispetto dei principi di buon vicinato, di relazioni amichevoli e di cooperazione tra gli Stati.

Articolo 3

Ogni persona che appartiene ad una minoranza nazionale ha diritto di scegliere liberamente se essere trattata o non trattata in quanto tale e nessuno svantaggio dovrà risultare da questa scelta o dall'esercizio dei diritti ad essa connessi.

Le persone appartenenti a minoranze nazionali possono esercitare individualmente ed in comunità con altre persone, i diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione quadro.

Sezione II

Articolo 4

Le Parti si impegnano a garantire ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'uguaglianza davanti alla legge e ad una uguale protezione della legge. A tal fine, è vietata ogni discriminazione fondata sull'appartenenza ad una minoranza nazionale.

Le Parti si impegnano ad adottare, se del caso, misure adeguate al fine di promuovere in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale l'uguaglianza completa ed effettiva fra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza. A tale riguardo, esse terranno debitamente conto delle specifiche condizioni delle persone che appartengono a minoranze nazionali. Le misure adottate in conformità con il paragrafo 2 non sono considerate come atti discriminatori.

Articolo 5

Le Parti s'impegnano a promuovere condizioni tali da consentire alle persone che appartengono a minoranze nazionali, di conservare e di sviluppare la loro cultura e di

preservare gli elementi essenziali della loro identità quali la religione, la lingua, le tradizioni ed il patrimonio culturale.

Fatte salve le misure adottate nell'ambito di una politica generale d'integrazione, le Parti si astengono da ogni politica o prassi mirante all'assimilazione di persone appartenenti a minoranze nazionali contro la loro volontà, e proteggono queste persone da ogni azione volta a tale assimilazione.

Articolo 6

Le Parti incoraggeranno lo spirito di tolleranza ed un dialogo inter-culturale, ed adotteranno misure effettive per promuovere il rispetto e la comprensione reciproca, nonché la cooperazione tra tutte le persone che vivono sul loro territorio, a prescindere dalla loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, in particolare nel settore dell'istruzione, della cultura e dei mezzi d'informazione.

Le Parti s'impegnano ad adottare ogni misura appropriata per proteggere le persone che potrebbero essere vittime di minacce o di atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione della loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa.

Articolo 7

Le Parti assicureranno che per ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale siano rispettati i diritti alla libertà di riunione pacifica, alla libertà di associazione, alla libertà di espressione ed alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Articolo 8

Le Parti s'impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di manifestare la sua religione o le sue convinzioni, nonché il diritto di creare istituzioni religiose, organizzazioni ed associazioni.

Articolo 9

Le Parti s'impegnano a riconoscere che il diritto alla libertà di espressione di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale comporta la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee nella sua lingua minoritaria, senza che vi sia ingerenza di una pubblica autorità e senza badare a frontiere. Le Parti faranno in modo nell'ambito del loro ordinamento legislativo, che le persone appartenenti ad una minoranza nazionale non siano discriminate per quanto attiene l'accesso ai mezzi d'informazione.

Il paragrafo 1 non impedisce alle Parti di sottoporre ad un regime di autorizzazione non discriminatorio e fondato su criteri obiettivi, le emittenti radiofoniche e televisive o le imprese cinematografiche.

Le Parti non frapportanno impedimenti alla fondazione e all'uso di mezzi di stampa da

parte di persone appartenenti a minoranze nazionali. Nell'ambito legale delle emittenti radiofoniche e televisive esse concederanno alle persone che appartengono a minoranze nazionali, in tutta la misura del possibile ed in considerazione delle disposizioni del primo paragrafo, la possibilità di creare e di utilizzare propri mezzi d'informazione.

Nell'ambito del loro sistema legislativo, le Parti adotteranno adeguati provvedimenti per agevolare alle persone appartenenti a minoranze nazionali l'accesso ai mezzi d'informazione, in vista di promuovere la tolleranza e di consentire il pluralismo culturale.

Articolo 10

Le Parti s'impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare liberamente e senza impedimenti la sua lingua minoritaria in privato ed in pubblico, oralmente e per iscritto.

Nelle zone geografiche dove persone appartenenti a minoranze nazionali sono insediate per tradizione o in numero sostanziale, qualora tali persone ne facciano richiesta e sempre la richiesta corrisponda ad una effettiva esigenza, le Parti faranno in modo di realizzare per quanto possibile le condizioni che consentano di utilizzare la lingua minoritaria nelle relazioni tra queste persone e le autorità amministrative.

Le Parti s'impegnano a garantire il diritto di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale di essere informata nel più breve termine ed in una lingua che a lei è comprensibile, dei motivi del suo arresto, della natura e della causa dell'accusa che gli viene rivolta, nonché di difendersi in questa lingua se del caso con l'assistenza gratuita di un interprete.

Articolo 11

Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare i suoi nomi ed il suo cognome (patronimico) nella lingua minoritaria nonché il suo diritto al loro riconoscimento ufficiale, secondo le modalità previste dall'ordinamento di dette Parti.

Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di esporre al pubblico, nella sua lingua minoritaria, insegne, scritte ed altre informazioni di carattere privato.

Nelle regioni tradizionalmente abitate da un numero sostanziale di persone appartenenti ad una minoranza nazionale, le Parti, nell'ambito del loro sistema legislativo compresi se del caso accordi con altri Stati, faranno ogni sforzo, in considerazione delle loro specifiche condizioni, per affiggere anche nella lingua minoritaria le denominazioni tradizionali locali, i nomi delle strade e le altre indicazioni topografiche destinate al pubblico qualora vi sia una domanda sufficiente per tali indicazioni.

Articolo 12

Le Parti adotteranno se del caso misure nel settore dell'istruzione e della ricerca per promuovere la conoscenza della cultura, della storia, della lingua e della religione delle loro minoranze nazionali e della maggioranza.

In questo contesto le Parti forniranno in particolare adeguate opportunità di formazione per gli insegnanti nonché per quanto attiene all'accesso ai test scolastici, e faciliteranno i contatti tra studenti ed insegnanti di comunità diverse.

Le Parti s'impegnano a promuovere l'eguaglianza di opportunità per le persone appartenenti alle minoranze nazionali per quanto attiene all'accesso all'istruzione a tutti i livelli.

Articolo 13

Nell'ambito del loro sistema d'istruzione le Parti riconoscono alle persone appartenenti ad una minoranza nazionale il diritto di creare e di gestire i propri istituti privati d'insegnamento e di formazione.

L'esercizio di questo diritto non comporta alcun obbligo finanziario per le Parti.

Articolo 14

Le Parti s'impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'apprendimento della sua lingua minoritaria.

Nelle zone geografiche dove persone appartenenti a minoranze nazionali sono insediate per tradizione o in numero sostanziale, nel caso che vi sia una domanda sufficiente le Parti faranno in modo, per quanto possibile e nell'ambito del loro sistema d'istruzione, che le persone appartenenti a tali minoranze abbiano la possibilità di apprendere la lingua minoritaria o di ricevere un insegnamento in questa lingua.

Il paragrafo 2 del presente articolo sarà applicato senza pregiudizio dell'apprendimento della lingua ufficiale o dell'insegnamento in detta lingua.

Articolo 15

Le Parti s'impegnano a creare le condizioni necessarie per la partecipazione effettiva delle persone appartenenti a minoranze nazionali alla vita culturale sociale ed economica, nonché agli affari pubblici, in particolare a quelli che li concernono.

Articolo 16

Le Parti si asterranno dal prendere misure che modificano le proporzioni della popolazione in zone geografiche abitate da persone appartenenti a minoranze nazionali, tali da pregiudicare i diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione quadro.

Articolo 17

Le Parti si impegnano a non interferire con il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di stabilire e di mantenere, liberamente e pacificamente, dei contatti al di là delle frontiere con persone che soggiornano regolarmente in altri Stati, in particolare con persone con cui hanno in comune l'identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, o un patrimonio culturale.

Le parti s'impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare ai lavori di organizzazioni non governative a livello sia nazionale che internazionale.

Articolo 18

Le Parti si sforzeranno di concludere, ove necessario, accordi bilaterali e multilaterali con altri Stati, in particolare con gli Stati limitrofi, per assicurare la protezione delle persone appartenenti alle minoranze nazionali interessate.

Se del caso, le Parti adotteranno provvedimenti adatti a incoraggiare la cooperazione transfrontaliera.

Articolo 19

Le Parti s'impegnano a rispettare e ad attuare i princēpi contenuti nella presente Convenzione quadro, apportandovi unicamente le limitazioni, restrizioni o deroghe previste negli strumenti giuridici internazionali in particolare nella Convenzione per la Protezione dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e relativi Protocolli, nella misura in cui attongono ai diritti ed alle libertà che scaturiscono da detti princēpi.

Sezione III

Articolo 20

Nell'esercizio dei diritti e delle libertà che scaturiscono dai princēpi enunciati nella presente Convenzione quadro, le persone appartenenti ad una minoranza nazionale rispettano la legislazione nazionale ed i diritti altrui, in particolare quelli delle persone appartenenti alla maggioranza o ad altre minorità nazionali.

Articolo 21

Nessuna delle norme della presente Convenzione quadro sarà interpretata nel senso di implicare per qualsiasi individuo il diritto ad intraprendere un'attività o a compiere atti contrastanti con i princēpi fondamentali del diritto internazionale, in particolare con l'eguaglianza sovrana, l'integrità territoriale e l'indipendenza politica degli Stati.

Articolo 22

Nessuna disposizione della presente Convenzione quadro sarà interpretata nel senso di limitare o di pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali eventualmente riconosciute dalle leggi delle Parti Contraenti o a norma di ogni altra convenzione di cui una Parte contraente è parte.

Articolo 23

I diritti e le libertà che scaturiscono dai principi enunciati nella presente Convenzione quadro, nella misura in cui sono soggetti a disposizioni corrispondenti nella Convenzione per la Protezione dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali e nei relativi Protocolli si intenderanno come conformi a dette disposizioni.

Sezione IV

Articolo 24

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa controlla e segue l'attuazione della presente Convenzione quadro effettuata dalle Parti Contraenti.

Le Parti che non sono membri del Consiglio d'Europa parteciperanno al meccanismo di attuazione secondo modalità da determinare.

Articolo 25

Entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione quadro per una Parte Contraente, quest'ultima trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa informazioni complete sui provvedimenti legislativi e di altro tipo che avrà adottato per dare effetto ai principi enunciati nella presente Convenzione quadro. In seguito, ciascuna Parte trasmetterà al Segretario Generale, periodicamente ed ogni qualvolta il Comitato dei Ministri ne faccia domanda, ogni altra informazione attinente all'informazione della presente Convenzione quadro.

Il Segretario Generale trasmette al Comitato dei Ministri ogni informazione comunicata in conformità alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 26

Nel valutare l'adeguatezza delle misure prese dalle Parti per dare effetto ai principi enunciati nella presente Convenzione quadro, il Comitato dei Ministri sarà assistito da un Comitato consultivo i cui membri possiedono una competenza riconosciuta nel campo della protezione delle minoranze nazionali.

La composizione di detto comitato consultivo nonché le sue procedure sono stabilite dal Comitato dei Ministri nel termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione quadro.

Sezione V

Articolo 27

La presente Convenzione quadro è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Fino alla data in cui entra in vigore, la Convenzione è aperta anche alla firma di ogni altro Stato invitato a firmare dal Comitato dei Ministri. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 28

La presente Convenzione quadro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale dodici Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere Parti della Convenzione quadro secondo le disposizioni dell'articolo 27.

Per ogni Stato membro che manifesterà in seguito il suo consenso ad essere Parte della Convenzione quadro, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 29

Successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione quadro e previa consultazione degli Stati contraenti, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ad aderire alla presente Convenzione quadro, mediante decisione adottata con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa il quale benché invitato a firmarla in conformità con le disposizioni dell'articolo 27, non lo abbia ancora fatto, ed ogni altro Stato non membro.

Per ogni Stato aderente, la Convenzione quadro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 30

Ogni Stato può, all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori di cui cura le relazioni internazionali che saranno oggetto della presente Convenzione quadro.

Ogni Stato può, in ogni altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa estendere l'applicazione della presente Convenzione quadro ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione quadro entrerà in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

Ogni dichiarazione resa a norma dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata riguardo ad ogni territorio indicato in tale dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il recesso avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 31

Ogni Parte può in qualunque momento denunciare la presente Convenzione quadro mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data alla quale il Segretario Generale avrà ricevuto la notifica.

Articolo 32

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, agli altri Stati firmatari e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione quadro:

- a. ogni firma
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione quadro in conformità con i suoi articoli 28, 29 e 30;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione quadro. In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione quadro.

Fatto a Strasburgo, il 1° febbraio 1995, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione quadro o ad aderire ad essa.